

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE  
152/2025/A**

**REVISIONE E AGGIORNAMENTO DELLA DISCIPLINA PER LO  
SVOLGIMENTO DELL'ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAZIONE  
DELL'AUTORITÀ**

Documento per la consultazione pubblicato nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione dell'Autorità 1 aprile 2025, 151/2025/A

*1 aprile 2025*

## **Premessa**

*L'Autorità, con la deliberazione 151/2025/A, ha avviato il procedimento per l'adozione di un Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento dell'analisi di impatto della regolazione dell'Autorità.*

*L'AIR rappresenta uno strumento funzionale al miglioramento della qualità del processo decisionale. Con la delibera 3 ottobre 2008, GOP 46/08, l'Autorità si è dotata, al termine di una sperimentazione triennale su alcuni dei principali provvedimenti adottati, di una Guida metodologica per l'analisi dell'impatto della regolazione.*

*In coerenza con l'obiettivo OS10 del Quadro strategico 2022-2025, che prevede il rafforzamento degli strumenti ex ante ed ex post di analisi e valutazione della regolazione, e alla luce delle best practices esistenti, l'Autorità ha ritenuto opportuno rivedere e aggiornare l'attuale disciplina tramite l'adozione di un regolamento recante i principi, le fasi e le metodologie che connotano la procedura di analisi di impatto della regolazione.*

*Il presente documento per la consultazione si compone dello schema di articolato della disciplina (Regolamento), della Relazione illustrativa (Allegato 1) e delle Indicazioni metodologiche e procedurali per lo svolgimento dell'AIR (Allegato 2).*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica certificata ([protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it)) entro il **5 maggio 2025**.*

*Si rinvia all'Informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel presente documento, per l'indicazione delle modalità di trattamento dei dati personali.*

*Le osservazioni pervenute potranno essere pubblicate sul sito internet dell'Autorità al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per motivate esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima.*

*I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o della documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti sono da considerare riservate e non possono essere divulgate, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso, i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione, qualora la richiesta di riservatezza sia accolta dagli Uffici dell'Autorità. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata quale richiesta di pubblicazione in forma anonima o di non divulgazione dei contributi inviati.*

*In assenza di richieste di salvaguardia di riservatezza o segretezza e/o in caso di mancato invio delle versioni omissate, le osservazioni sono pubblicate in forma integrale.*

***Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente  
Segretariato Generale  
Piazza Cavour, 5 – 20121 Milano  
e-mail: [info@arera.it](mailto:info@arera.it)  
pec: [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it)  
sito internet: [www.arera.it](http://www.arera.it)  
tel: 0265565460 - 0265565399***

## **INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)**

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione n. 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

### **1. Titolare del Trattamento**

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Piazza Cavour 5, 20121, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

Per ogni chiarimento rispetto al trattamento oggetto della presente informativa è possibile contattare il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) all'indirizzo e-mail: rpd@arera.it, oppure scrivendo agli indirizzi del Titolare, all'attenzione del RPD. Le richieste saranno riscontrate nei termini di cui all'articolo 12 del GDPR.

### **2. Categorie di dati trattati, base giuridica e finalità del trattamento**

Ai fini della partecipazione alla presente consultazione pubblica sono richiesti unicamente nome, cognome e indirizzo e-mail professionale del rispondente per conto del soggetto partecipante alla procedura.

Si invita a non inserire dati personali, o informazioni che comunque consentano di rivelare l'identità del rispondente o di terzi, nel corpo del contributo inviato, ivi inclusa l'eventuale firma olografa del rappresentante legale del rispondente. L'Autorità non risponde dell'eventuale pubblicazione di tali dati, anche nell'ipotesi in cui siano contenuti nella ragione sociale o nella denominazione del partecipante alla consultazione.

Il trattamento di tali dati personali è svolto esclusivamente per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di competenza dell'Autorità ai sensi della normativa vigente. Il trattamento è effettuato ai sensi dell'articolo 6, par. 1, lett. e), del GDPR.

### **3. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati**

I dati personali indicati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza, nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato.

### **4. Tempi di conservazione**

I dati personali saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

### **5. Comunicazione e diffusione dei dati**

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla consultazione, come individuati al precedente punto 2, non saranno diffusi o comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale non saranno oggetto di pubblicazione.

### **6. Diritti dell'interessato**

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità agli indirizzi sopra indicati.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

## **SCHEMA DI DISCIPLINA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAZIONE DELL'AUTORITÀ**

### INDICE

---

<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>6</b>
<i>Articolo 1 Definizioni .....</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 2 Finalità .....</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 3 Ambito di applicazione .....</i>	<i>7</i>
<b>TITOLO II - IL PROCEDIMENTO DI ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAZIONE .....</b>	<b>8</b>
<i>Articolo 4 - I contenuti "minimi" .....</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 5 - Le fasi dell'AIR .....</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 6 - Ulteriori strumenti di analisi .....</i>	<i>9</i>
<b>TITOLO III - LE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E DI VERIFICA DEGLI EFFETTI DELLA REGOLAZIONE .....</b>	<b>9</b>
<i>Articolo 7 Il monitoraggio in itinere e la verifica ex post .....</i>	<i>9</i>
<b>Allegato 1 - Relazione illustrativa al Regolamento recante la "Disciplina per lo svolgimento dell'analisi di impatto della regolazione dell'Autorità"</b>	
<b>Allegato 2 - Indicazioni metodologiche e procedurali per lo svolgimento dell'analisi di impatto della regolazione (AIR)</b>	

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### ***Articolo 1***

#### ***Definizioni***

1.1. Nel presente Regolamento:

- a) con il termine Autorità, si fa riferimento al complesso dell'Organo collegiale, composto dal Presidente e dagli altri Componenti, e alla Struttura dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481;
- b) con GOP 46/08, si fa riferimento alla delibera 3 ottobre 2008, GOP 46/08 di introduzione della metodologia di analisi di impatto della regolazione;
- c) con Regolamento di organizzazione, si fa riferimento al vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità, adottato con la deliberazione 23 maggio 2023, 201/2023/A;
- d) con il termine Direzione/i, si fa riferimento a tutte le unità organizzative di Macrostruttura dell'Autorità, vale a dire il Segretariato Generale, le Divisioni, le Direzioni e gli Uffici Speciali individuati dal Regolamento di organizzazione;
- e) con il termine AIR, si fa riferimento all'analisi di impatto della regolazione di cui alla legge 29 luglio 2003, n. 229;
- f) con il termine VIR, si fa riferimento alla verifica di impatto della regolazione di cui alla legge 28 novembre 2005, n. 246.

#### ***Articolo 2***

#### ***Finalità***

- 2.1 Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento dell'analisi di impatto della regolazione (AIR), quale strumento di supporto al miglioramento della qualità del processo decisionale dell'Autorità, già basato su criteri di partecipazione, semplificazione, trasparenza ed efficacia.
- 2.2 L'AIR consente di valutare *ex ante* le ricadute di una decisione regolatoria e di individuare, attraverso il confronto di una pluralità di opzioni, compresa, di norma, l'opzione zero (o opzione di non intervento), la soluzione preferibile in considerazione degli effetti attesi sul settore interessato e sui diversi destinatari.
- 2.3 L'Autorità può anche prevedere lo svolgimento di una AIR preliminare, quale strumento di supporto alla decisione di avviare o meno un nuovo procedimento, tipicamente in settori o ambiti di nuovo intervento regolatorio, ove appaia opportuna una valutazione iniziale di impatto dell'intervento, o con forme semplificate in ragione del tipo di istruttoria.
- 2.4 L'adozione della decisione finale resta, in ogni caso, una scelta discrezionale dell'Autorità, rispetto alla quale l'AIR offre un supporto informativo che consente di

meglio calibrare, attraverso analisi qualitative e, ove possibile, quantitative, i contenuti del provvedimento in funzione dell'impatto atteso.

### *Articolo 3*

#### *Ambito di applicazione*

- 3.1 L'Autorità individua, tra le attività caratterizzate da impatti significativi sui destinatari o sui settori regolati nel loro complesso, e connotate da un ampio margine di discrezionalità, gli atti di regolazione da sottoporre ad AIR. Lo svolgimento dell'AIR avviene nel rispetto del principio di proporzionalità, sia in relazione all'ambito di applicazione e alla selezione dei procedimenti da sottoporre ad AIR - tenendo conto dell'efficienza e dell'economicità del processo regolamentare, delle risorse disponibili e dei tempi previsti - sia in relazione alla profondità e alla metodologia di analisi, in funzione della disponibilità di dati e informazioni, nonché delle caratteristiche del procedimento.
- 3.2 La selezione dei procedimenti da sottoporre ad AIR viene effettuata caso per caso dall'Autorità sulla base dei contenuti e della portata dell'atto di regolazione, su proposta motivata della Direzione responsabile del procedimento, che ne cura lo svolgimento con il supporto delle Segreterie Tecniche delle Divisioni Energia e Ambiente, e l'assistenza, sotto il profilo procedurale e metodologico, dell'Ufficio Speciale Segreteria Tecnica e Atti del Collegio e della Direzione Accountability e Enforcement.
- 3.3 Sono comunque esclusi dall'applicazione dell'AIR i procedimenti i cui atti:
- a) presentano i caratteri dell'urgenza;
  - b) hanno contenuto vincolato;
  - c) non introducono novità rilevanti o significative negli impatti, nel sistema regolatorio in vigore;
  - d) comportano una mera revisione formale di atti o impianti regolatori già in vigore;
  - e) sono esecutivi della legislazione primaria, di decisioni giurisdizionali o di adeguamento a normativa sopravvenuta, per i quali non sussistono apprezzabili margini di discrezionalità nella scelta delle opzioni di intervento;
  - f) hanno carattere meramente attuativo o interpretativo della regolazione vigente;
  - g) non hanno contenuto prevalentemente regolatorio, quali, ad esempio, i pareri, le segnalazioni, i provvedimenti individuali, ispettivi, sanzionatori, di programmazione e di organizzazione interna.
- 3.4 Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

## **TITOLO II**

### **IL PROCEDIMENTO DI ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAZIONE**

#### *Articolo 4*

#### *I contenuti “minimi”*

- 4.1 L’analisi di impatto della regolazione, fatti salvi gli aspetti specifici di ciascun procedimento, presenta, di regola, i seguenti contenuti “minimi”:
- a) il Piano di attività AIR;
  - b) la descrizione dell’ambito di intervento, del contesto normativo e regolatorio, delle motivazioni e dell’eventuale rilevanza strategica dell’intervento;
  - c) l’indicazione degli obiettivi specifici perseguiti alla luce degli obiettivi generali dell’Autorità;
  - d) l’identificazione dei soggetti destinatari, diretti e indiretti;
  - e) l’individuazione delle opzioni regolatorie che comprendono, di norma, anche l’opzione zero (o opzione di non intervento);
  - f) l’analisi e la comparazione delle opzioni regolatorie considerate, che include, di norma, una valutazione preliminare qualitativa delle opzioni alla luce degli obiettivi specifici perseguiti, e l’esame degli effetti attesi sui soggetti destinatari;
  - g) la scelta dell’opzione regolatoria congruamente motivata.

#### *Articolo 5*

#### *Le fasi dell’AIR*

- 5.1 Il processo dell’AIR, che conduce all’elaborazione dei contenuti “minimi” di cui al precedente articolo 4, si sviluppa parallelamente al procedimento decisionale dell’Autorità, ove, di regola, i documenti elaborati sono la delibera di avvio, il primo documento di consultazione, l’eventuale secondo documento di consultazione e la delibera finale.
- 5.2 Dello svolgimento dell’AIR viene data indicazione nella delibera di avvio del procedimento che, oltre all’elenco dei riferimenti normativi e regolatori rilevanti, definisce sinteticamente l’ambito di intervento e gli obiettivi generali perseguiti.
- 5.3 Il primo documento di consultazione contiene, di regola, l’illustrazione del contesto di riferimento, dell’ambito e delle motivazioni poste alla base dell’intervento, l’individuazione degli obiettivi specifici e dei destinatari dell’intervento, la descrizione e comparazione delle opzioni regolatorie con l’indicazione dei criteri di valutazione e, ove già possibile, una preferenza per una o più opzioni. Tra le alternative oggetto di valutazione è compresa, di norma, anche l’opzione zero.
- 5.4 Il secondo documento di consultazione, ove ritenuto necessario, dà evidenza, anche alla luce delle osservazioni pervenute nel corso della prima consultazione e degli ulteriori approfondimenti effettuati, di eventuali modifiche delle opzioni regolatorie,

che vanno comparate con quelle descritte nel primo documento di consultazione, anche al fine di valutare la variazione degli effetti attesi sui destinatari, descrivendo e motivando l'opzione preferita.

- 5.5 Il provvedimento finale contiene le determinazioni conclusive dell'Autorità, che sono adeguatamente motivate al fine di rendere noto l'*iter* logico-giuridico delle scelte adottate, tenuto conto sia delle risultanze dell'AIR, sia delle osservazioni e proposte pervenute nel corso della consultazione.
- 5.6 La Relazione AIR ripercorre l'intero processo istruttorio, offrendo un quadro riassuntivo delle fasi dell'analisi e del percorso che ha condotto alla scelta adottata dall'Autorità e "tradotta" nel provvedimento finale. La Relazione AIR, viene predisposta dalla Direzione responsabile del procedimento, con il supporto delle eventuali altre Direzioni coinvolte.
- 5.7 Il provvedimento finale di regolazione e la Relazione AIR sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Autorità.
- 5.8 L'Allegato 2 al presente Regolamento fornisce le indicazioni metodologiche e procedurali per lo svolgimento dell'AIR, che sono, di volta in volta, adattate al caso concreto, per tener conto delle peculiarità dell'intervento regolatorio.

### **Articolo 6**

#### ***Ulteriori strumenti di analisi***

- 6.1 L'Autorità, per lo svolgimento dell'AIR, può avvalersi, a fini istruttori, delle risultanze di:
- a) indagini statistiche e demoscopiche, interviste, *panel* e *focus group*;
  - b) audizioni, tavoli tecnici, studi di esperti;
  - c) banche dati in uso presso l'Autorità o presso organismi o società di cui l'Autorità si avvale.

### **TITOLO III**

#### **LE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E DI VERIFICA DEGLI EFFETTI DELLA REGOLAZIONE**

### **Articolo 7**

#### ***Il monitoraggio in itinere e la verifica ex post***

- 7.1 A chiusura del ciclo della regolazione, nel quadro dei metodi e strumenti di *better regulation*, l'Autorità verifica, ove opportuno, gli effetti della propria azione, tramite mirate attività di analisi e monitoraggio dei mercati sottoposti alla propria disciplina, ivi compresa la valutazione della *performance* economico-finanziaria degli operatori e dei livelli di qualità dei servizi erogati nei settori regolati.

- 7.2 L’Autorità qualora preveda di svolgere un’attività di monitoraggio *in itinere* o di verifica *ex post* degli effetti del provvedimento adottato, secondo logiche di valutazione di impatto della regolazione, procede ad individuare gli indicatori quantitativi e/o qualitativi che ritiene opportuno utilizzare a tali fini, le raccolte dati necessarie, i soggetti e le eventuali altre amministrazioni che parteciperanno al sistema di monitoraggio.
- 7.3 L’Autorità seleziona i provvedimenti da sottoporre a valutazione di impatto della regolazione (VIR), tra i provvedimenti già oggetto di AIR e di particolare rilevanza per il mercato. La valutazione di impatto della regolazione avviene secondo tempistiche stabilite in relazione alle caratteristiche e alla complessità della verifica, nonché alla disponibilità di dati e informazioni.
- 7.4 Allo svolgimento delle sopra indicate attività si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni relative all’AIR e, relativamente ai profili organizzativi, le previsioni di cui all’articolo 3, comma 2.

**Q.1. Si condividono gli orientamenti espressi dall’Autorità in merito alla disciplina per lo svolgimento dell’analisi di impatto della regolazione, come risultante dall’articolato e dagli Allegati 1 e 2? Se no, perché? Motivare la risposta.**